



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

Servizio Segreteria

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO
CON DELIBERA di C.C. n. 81 del 29.06.1995
e

MODIFICATO ED INTEGRATO CON
DELIBERE di C.C.

- n. 167 del 09.11.1995
 - n. 166 del 31.10.1996
 - n. 52 del 9.06.1998
 - n. 33 del 28.02.2000
 - n. 122 del 26.10.2000
 - n. 9 del 13.02.2001
 - n. 5 del 8.01.2002
 - n. 22 del 28.02.2003
 - n. 35 del 07.04.2003
 - n. 64 del 04.05.2005
 - n. 33 del 27.03.2007
 - n. 27 del 28.02.2008
 - n. 125 del 29.12.2008
 - n. 7 del 12.7.2011-
- (delib sub Commiss. Pref. con poteri C.C.)*

– esecutive –

SOMMARIO
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Premessa	pag.	3
Art 1 Istituzione della tassa	pag.	3
Art 2 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni	pag.	3
Art 3 Zona di applicazione	pag.	3
Art 4 Tariffe	pag.	4
Art 5 Comunicazioni del gestore del servizio	pag.	4
Art 6 Soggetto passivo della tassa	pag.	4
Art 7 Denuncia iniziale	pag.	5
Art 8 Decorrenza della tassa	pag.	5
Art 9 Denuncia di rettifica	pag.	5
Art 10 Denuncia di cessazione	pag.	5
Art 11 Sgravi o rimborsi	pag.	6
Art 12 Liquidazione della tassa e tassa giornaliera	pag.	6
Art 13 Determinazione della superficie tassabile	pag.	7
Art 14 Esclusioni	pag.	7
Art 15 Agevolazioni	pag.	8
Art 16 Tariffe ridotte	pag.	10
Art. 17 Tariffe ridotte per la raccolta dei rifiuti in aree non servite	pag.	11
Art. 17 Bis Tariffa per il compostaggio domestico	pag.	12
Art 18 Controlli	pag.	12
Art 19 Ricorso in materia di accertamento della tassa	pag.	12
Art 20 Sanzioni	pag.	12
Art 21 Riscossione della tassa	pag.	13
Art 22 Ricorso in materia di risultanza del ruolo	pag.	13
Art 23 calcolo del costo di esercizio	pag.	13
Art 24 Determinazione delle categorie e sotto-categorie contributive e delle tariffe	pag.	13
Art. 25 Tabelle di calcolo dei locali condominiali ed aree scoperte (eliminato con Delib. C.C. n. 166/21.10.1996)	pag.	14
Art 26 Rinvii e norme transitorie	pag.	14

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

PREMESSA

Con il D. L.vo 507 del Novembre 1993 si introduce la tariffa in base alla quantità e tipologia del rifiuto e non solo sulla “produzione presunta” legata alla superficie (Principio Unione Europea: Chi più inquina più paga.)

E’ con tale spirito che questo regolamento tariffario viene impostato, con lo scopo di indirizzare il cittadino verso il recupero della risorsa rifiuto e il riutilizzo della maggior parte di esso.

Tale indirizzo verrà maggiormente definito e disciplinato dal “Regolamento di Servizio” che verrà a formare un tutt’uno con il presente per incentivare e favorire un servizio con priorità di recupero.

ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. E' istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffa, dovuta per la fruizione del servizio gestito in regime di privativa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come definiti all'art. 2 del presente regolamento.

ART.2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. I rifiuti urbani interni sono:
- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali e aree facenti parte di fabbricati, nonché in ogni altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;
 - b) i rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - c) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR 10.9.82, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica (art. 39 della L. 22.2.1994, n. 146).

ART.3 - ZONA DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 2 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.93 in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, successive modificazioni ed aggiunte, l'applicazione della Tassa viene effettuata nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come definite dal regolamento di servizio, nonché per le abitazioni coloniche anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso alle abitazioni stesse. La tassa è comunque dovuta, nei limiti del 40% della tariffa, per le case sparse fuori dell'area di raccolta. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esenzione dal pagamento della tassa.

ART. 4 - TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune deve tendere al conseguimento del pareggio tra il gettito globale della tassa stessa ed il costo di erogazione del servizio, tenendo conto: degli introiti derivabili dal recupero dell'evasione fiscale, delle superfici dei locali e delle aree operative utilizzate dal Comune, delle agevolazioni concesse.
2. La Giunta Comunale effettua annualmente, in sede di definizione delle tariffe, la ricognizione del rapporto parametrico tra le diverse categorie, sulla base di indagini tecniche a campione.

ART. 5 - COMUNICAZIONI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il gestore del servizio è tenuto ad effettuare apposita relazione all'amministrazione comunale dalla quale risulti in forma analitica la previsione dei costi e dei ricavi del servizio per l'anno successivo, in base alla loro classificazione economica, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93. Con la stessa modalità il gestore comunica il conto consuntivo dell'anno precedente.

ART. 6 - SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA

1. Soggetto della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, soggetti alla tassa, normalmente identificabile dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione od affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o aree.
2. La tassa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi ed in tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.
3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini.
4. Nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno, di locali di abitazione arredati, in assenza di denuncia e fino ad iscrizione dell'occupante, viene individuato quale detentore il proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.
5. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazione d'uso.
6. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
7. E' fatto obbligo al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti nella scheda anagrafica del contribuente.

ART. 7 - DENUNCIA INIZIALE

1. Chiunque occupa o detiene locali od aree soggetti alla tassa è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo, apposita denuncia di conduzione, per l'applicazione della tassa a suo carico. L'ufficio rilascia apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione.

2. *abrogato con delib. C.C. n. 125 del 29.12.2008;*

3. La denuncia deve contenere: le generalità del contribuente, l'indicazione del codice fiscale, la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno, il nome del proprietario, la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile con distinzione tra locali ed aree coperte, aree scoperte ad uso esclusivo, la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione; per le civili abitazioni e assimilati, l'elenco dei dimoranti e dei conviventi di fatto, non iscritti nella scheda anagrafica.

4. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione dell'istituto, la sede, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

5. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17: al venir meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia prevista dall'articolo. 9.

6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

ART. 8 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'utenza del servizio di smaltimento.

ART. 9 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni in aumento delle condizioni di tassabilità, riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il venti gennaio dell'anno successivo.

2. Eventuali sgravi e rimborsi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassabilità potranno aver luogo, nei casi di omissione della relativa denuncia, solo con le modalità di cui all'art. 11.

3. La denuncia di rettifica deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa, le generalità del contribuente, l'indicazione di tutte le variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.

ART. 10 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e delle aree tassabili od il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente, mediante denuncia, al servizio tributi.

2. La denuncia di cessazione deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa, le generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali o nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare: le generalità del contribuente e del legale rappresentate, e il nuovo indirizzo.
4. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.
5. Il servizio tributi cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolare la loro posizione.

ART.11 - SGRAVI O RIMBORSI

1. La denuncia di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, e l'assenza di altre occupazioni non dichiarate nel territorio comunale, dà diritto allo sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a favore del contribuente, o degli aventi diritto in caso di successione ereditaria, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di doppia tassazione, la denuncia tardiva presentata nell'anno di cessazione dà diritto allo sgravio, o all'eventuale rimborso, dalla data in cui, per lo stesso immobile, la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante, a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
2. In casi di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, con mancata denuncia nel corso dell'anno di cessazione, lo sgravio o eventualmente il rimborso a favore del contribuente cessato, potrà avvenire solamente per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia tardiva dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, attraverso l'esibizione di idonea documentazione, quali la cessione di licenze o autorizzazioni, o altre iscrizioni obbligatorie rilasciate da pubbliche amministrazioni, le disdette di utenze di servizi pubblici, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
3. *abrogato con delib. C.C. n. 27 del 28.2.2008.*
4. *abrogato con delib. C.C. n. 27 del 28.2.2008.*
5. Il servizio tributi provvede, nell'ambito della normale diligenza d'ufficio, ad invitare i contribuenti ad aggiornare le proprie pratiche.
6. Non si effettuano rimborsi se l'importo annuo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, escluse le addizionali, risulta inferiore o uguale a €12,00.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA E TASSA GIORNALIERA

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per categorie.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'altra attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per coloro che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubblici, aperti al pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuato in modo non continuativo ma ricorrente, si applica la tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti di cui all'art. 24, divisa in 365 giorni e aumentata del 50%.
4. La tassa giornaliera di smaltimento non è dovuta dal contribuente, o non sono effettuati rimborsi dal Comune, qualora l'ammontare del tributo sia inferiore o uguale a €5,00.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree comunque utilizzate, comprese tettoie e simili. Nella determinazione della superficie tassabile dei locali devono essere considerati: tutti i vani interni alle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) sia secondari (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), e le dipendenze, anche se separate dal corpo principale (rimesse, autorimesse, tettoie e simili). Sono considerate aree coperte oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, le verande.
2. Sono pure soggetti a tassazione le tettoie aperte, i capannoni aperti e ogni altro manufatto di facile rimozione.
3. Le superfici tassabili sono misurate sul filo interno dei muri e dove le delimitazioni non siano fisicamente ricostruibili, la superficie tassabile corrisponde a quella di fatto utilizzata.
4. Le frazioni di metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato superiore.
5. Per i sotterranei, i magazzini e locali simili, la superficie sottoposta a tassazione è quella relativa ai locali la cui altezza minima sia di 2 metri.
6. Le soffitte sono soggette a tassazione solo per la parte di superficie che goda di una altezza minima di 2 metri e tale parte sia di almeno 10 mq.
7. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dalla planimetria catastale, se trattasi di area privata, e l'atto di concessione se trattasi di area pubblica, fatti salvi gli eventuali accertamenti d'ufficio.
8. Sono altresì soggetti i vani e le aree coperte condominiali in misura intera se occupati o detenuti in via esclusiva.

ART. 14 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree, siano esse pertinenze o meno di immobili, che non possono produrre rifiuti: per la natura o l'assetto delle superfici, per il particolare uso cui sono destinati ovvero per l'obiettivo condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - locali destinati a centrale termica;

- vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - locali, o parte di essi, occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
 - locali interclusi o impraticabili;
 - superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - locali non allacciati ai servizi a rete o privi di mobilio e suppellettili;
 - edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
 - cortili interni non accessibili;
 - locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici, ivi compresi gli annessi agricoli con vincolo di destinazione d'uso;
 - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitate al periodo di mancata utilizzazione.
2. Sono, inoltre, esclusi i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale; tale esclusione deve essere prevista da: norme legislative, norme regolamentari, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, da accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 3. E' esente dalla tassa quella parte di locali o area sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.
 4. I locali e le aree intassabili di cui al comma precedente dovranno essere indicate nella denuncia prevista dagli art. 7, 9 e 10 del presente Regolamento; i produttori di rifiuti speciali, tossici e/o nocivi dovranno esibire idonea documentazione, soggetta a controlli periodici.
 5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13 comma 8.

ART. 15 - AGEVOLAZIONI

1. La tassa sarà ridotta in misure, anche differenziate, determinate in sede di deliberazione annuale sulle tariffe, per i locali e le aree adibiti a scuole di ogni ordine e grado.
2. Possono essere motivatamente disposte, (nel rispetto dell'art. 12 della Legge 241/90, della L.R. 55/82, dello Statuto Comunale e con le modalità previste nei regolamenti comunali) agevolazioni e, in via eccezionale, esenzioni a:
 - contribuenti iscritti a ruolo che abbiano un reddito complessivo inferiore al minimo vitale, aumentato del 50%, se il nucleo familiare è composto da una persona, è aumentato del 25%, se il nucleo familiare è composto da due o più persone.

- istituzioni, associazioni ed altre organizzazioni non commerciali che svolgono, in via esclusiva, attività di assistenza e beneficenza, istruzione, studio e cultura, che presentino esiguità di bilancio e risorse limitate.
3. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune e le scuole pubbliche per l'infanzia (ex materne), primarie (ex scuole elementari) e medie, le scuole pubbliche nonché le scuole materne private paritarie, parrocchiali e di enti del territorio comunale convenzionato col Comune.
 4. Le minori entrate previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e sono coperte con risorse diverse dai proventi della tassa, relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 5. I settori competenti per materia, compiono adeguate istruttorie delle proposte di agevolazione, e le inviano per conoscenza al servizio tributi. Il servizio tributi effettua le verifiche ed accertamenti di propria competenza.
 6. Alle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte dell'ente gestore del servizio pubblico, possono essere concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni e, in via eccezionale, esenzioni.
 7. La concessione di queste agevolazioni può avvenire:
 - a) se dimostrate "minori spese", anche sotto forma di "maggiori introiti" dal recupero, per l'Amministrazione comunale;
 - b) esclusivamente di anno in anno, e per l'anno successivo, dopo aver constatato a consuntivo i dati di cui al punto precedente. La concessione di queste riduzioni verrà prevista con apposita deliberazione della Giunta comunale, sentito il Consiglio.
 8. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate al comma 2 dell'art. 67 del D. Lg. 507/93, una volta verificati i dati di cui al comma 6, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria e sotto-categoria di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa unitaria, per interventi tecnico organizzativi determinanti una riduzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio dell'attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla categoria e sotto-categoria di appartenenza, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
 - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato specifiche forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli agli impianti di trattamento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a separare integralmente la frazione ricuperabile e a condizione che sia dimostrabile l'incidenza della frazione ricuperabile per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%;

- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) b) c), la riduzione tariffaria consentita può essere aumentata fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo, al produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla categoria e sotto-categoria di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

9. Sono esclusi dalle agevolazioni annuali, i contribuenti che siano incorsi, nel biennio precedente, in infrazioni, con la comminazione di sanzioni, alle norme regolamentari sui tributi comunali.

ART. 16 - TARIFFE RIDOTTE

1. La tassa sarà calcolata nella misura:

- del 62%: per le abitazioni (locali e aree accessorie e pertinenziali) con unico occupante se la superficie sottoposta a tassazione è superiore a 50 metri quadrati;
- del 48% per le abitazioni (locali ed aree accessorie pertinenziali) con unico occupante di età superiore ai 65 anni, qualunque sia la superficie sottoposta a tassazione;
- del 70% per le abitazioni degli agricoltori, se trattasi di costruzione rurale;
- del 70% per le aree e i locali usati per periodi anche non stagionali, non superiori a nove mesi all'anno (attività commerciali, turistiche-ricreative e pubblici esercizi);
- del 70% per le abitazioni dei cittadini abitualmente residenti all'estero;
- del 50% per i locali e aree delle caserme.

1 *bis*. Alle famiglie composte da sole due persone, entrambe di età superiore a 70 anni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tassa, che abbiano un valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 12.000,00, e che occupino una abitazione con una superficie superiore a 70 mq., è concesso lo sgravio della tassa sulla superficie eccedente i 70 mq., con un massimo di €100,00 per nucleo familiare, comprese le addizionali.

1 *ter*. Per beneficiare dello sgravio di cui al precedente comma il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 4° mese successivo alla scadenza della prima rata dell'avviso di pagamento relativo al ruolo "principale" della tassa, apposita istanza con allegata la relativa attestazione ISEE.

2. Per le aree dei mercati all'aperto e per quelle comunque utilizzate a giorni fissi settimanali, la tassa annua è applicata in misura intera nel caso di utilizzo superiore a tre giorni settimanali e se l'utilizzo risulta pari o superiore a 183 giorni nell'anno solare.

3. La superficie tassabile nei casi di mercati all'aperto e per le aree comunque utilizzate a giorni fissi settimanali sarà quella corrispondente alla superficie mediamente utilizzata durante la settimana.
4. La durata dell'uso stagionale o settimanale e la misura delle superfici utilizzate dovranno essere documentate in base alle relative autorizzazioni e/o concessioni.
5. ----- - abrogato con delib. C.C. n. 166/31.10.1997 -
6. ----- - abrogato con delib. C.C. n. 33/28.02.2000 -
7. Sono computate nella misura del 40% la superficie dei locali e delle aree scoperte tassabili in cui si producono residui destinati al riutilizzo.
8. La tassa sarà calcolata nella misura del 70% per le unità immobiliari prive delle caratteristiche strutturali e di destinazione d'uso di cui all'art. 14, comma 3, (attività produttive con contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali tossici e/o nocivi).
9. Il contribuente è tenuto ad effettuare apposita denuncia dalla quale deve risultare che è a conoscenza delle disposizioni di legge per cui, in caso di accertato venir meno del diritto alla riduzione ed in assenza di apposita denuncia, l'amministrazione comunale recupera la somma dovuta a partire dall'anno successivo a quello della denuncia, applicando le sanzioni previste all'art. 20.
10. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento, e sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda; sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo precedente.

ART. 17 - TARIFFE RIDOTTE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI IN AREE NON SERVITE

1. Nelle zone del territorio comunale, in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana, usufruendo dei contenitori vicini.
2. La tassa è dovuta in misura ridotta a seconda della distanza esistente dal limite della proprietà al più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa ordinaria:

DISTANZA DAL CONTENITORE	PERCENTUALI DA APPLICARE
- da 300 ml. fino a 600 ml.	80%
- da 601 ml. fino a 1.200 ml.	50%
- oltre 1.200 ml.	40%

3. La distanza del contenitore viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia.

4. Al fine dell'applicazione delle riduzioni di cui al precedente comma 2, per punto di raccolta deve intendersi quello relativo alla frazione secca non differenziabile.

ART. 17 BIS - TARIFFA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. La tariffa stabilita per i locali ed aree ad uso abitativo in cui si pratica il compostaggio degli scarti umidi organici, è determinata nella misura del 90% della tariffa ordinaria prevista per i locali ed aree ad uso abitativo".
2. La riduzione prevista al precedente comma è applicata anche all'attività agrituristica esercitata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., in cui è praticato il compostaggio degli scarti umidi organici.

ART. 18 - CONTROLLI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione della occupazione o detenzione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
2. Agli effetti della applicazione della tassa il Funzionario Responsabile ed il personale del servizio tributi potrà:
 - invitare il contribuente o il proprietario a fornire dati attraverso questionari, o a comparire personalmente o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove;
 - esigere in visione dai proprietari o dagli amministratori dei fabbricati e delle aree, le planimetrie dei locali concessi in affitto;
 - disporre per l'accesso ai locali con proprio personale, o con personale incaricato, munito di speciale documento di identificazione.
3. Agli inadempienti sono comminabili le pene pecuniarie previste dall'art. 20.

ART. 19 - RICORSO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. Contro l'avviso di accertamento relativo alla T.S.R.S.U. emesso dal Comune, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso, il contribuente può:
 - fornire le prove della erroneità dell'accertamento direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto;
 - ricorrere, alla Commissione Tributaria Provinciale, con le modalità indicate nella sezione 1 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20 - SANZIONI e INTERESSI

Si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi previsti in base:

- all'art. 76 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, come modificato dal decreto legislativo 18.12.1997, n. 473 e successive modifiche ed integrazioni;
- alle disposizioni attinenti contenute nei regolamenti comunali approvati dal Consiglio Comunale, in vigore dall'1.1.1999: "Regolamento delle Entrate Comunali" e "Regolamento per l'Adesione all'Accertamento".

ART.21 - RISCOSSIONE DELLA TASSA.

1. In base alle denunce dei contribuenti, alle rettifiche apportate d'ufficio, agli accertamenti eseguiti nei riguardi dei contribuenti, e a quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento, il Funzionario Responsabile predispone le conseguenti variazioni da introdurre nei ruoli dell'anno in corso per l'esercizio successivo e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di evitare l'antieconomicità dell'esazione, non si procede alla riscossione del tributo qualora l'importo annuo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani sia uguale o inferiore a € 12,00 escluse le addizionali.
3. In assenza di denuncia di cui all'art. 7 il congiunto subentrante nella conduzione o detenzione è solidalmente tenuto al pagamento della tassa, fatte salve le eventuali sanzioni previste all'Art. 20.

ART. 22 - RICORSO IN MATERIA DI RISULTANZA DEL RUOLO

1. Fino all'insediamento delle nuove commissioni tributarie, previste dal D. Lgs.vo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, contro risultanze del Ruolo, nell'ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente può ricorrere alla sezione staccata della Direzione Regionale delle Entrate ai sensi dell'art. 288 del T.U.F.L. come modificato dall'art. 63 del D.P.R. 43/88.
2. In caso di contenzioso tributario il servizio tributi, quando possibile, attua tutti gli strumenti applicabili ai fini di autotutela.

ART. 23 - CALCOLO DEL COSTO DI ESERCIZIO

1. Il costo del servizio nettezza urbana è determinato con le modalità previste dall'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, con decorrenza dall'anno 2000, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 24-DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE CONTRIBUTIVE DELLE TARIFFE

1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe. La relazione utilizzata è la seguente:

$$T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}$$

dove

T_s = tariffa specifica per ogni categoria di utenza

Cmg = costo medio generale netto per unità di superficie

Ips = indice di produttività specifica dei rifiuti

Iqs = indice di qualità specifica

2. La produttività specifica è data dalla produzione totale di rifiuti e condiziona il costo di smaltimento in termini direttamente proporzionali alle quantità prodotte.
3. Il costo condizionato dalla produttività qualitativa è invece da porre in relazione al rapporto esistente tra il tipo di rifiuto prodotto dall'utenza e la funzionalità del conferimento alle opportunità offerte dal servizio di smaltimento. In relazione alle possibilità di recupero offerto all'utenza vanno stabiliti i criteri di definizione e quindi i valori assunti da Iqs (indice di qualità specifica). Questi valori vanno assegnati a consuntivo.
4. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabile con criteri di analogia.
5. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata (s).
7. Fermo restando la modalità di calcolo delle tariffe di cui al precedente comma 1, possono essere adottate per le utenze non domestiche le categorie di utenza individuate, per i Comuni con più di 5000 abitanti, nell'allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158.

ART. 25 - TABELLE DI CALCOLO DEI LOCALI CONDOMINIALI ED AREE SCOPERTE (eliminato con Delib. C.C. n. 166/21.10.1996)

ART. 26 - RINVII E NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni transitorie previste dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della definizione dei tempi del procedimento amministrativo di cui alla L. 421/92 si applicano le norme previste dal D. Lgs. suddetto.

E' rinviata al 1996 l'applicazione delle agevolazioni previste all'art. 15, e delle tariffe ridotte previste all'art. 16, primo comma.

^^^^^^

trib-alm- febbraio 2009